Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

CASSAZIONE: COLLARE ELETTRICO (CERTAMENTE) FONTE DI MALTRATTAMENTO.

Commento a Corte Cassazione, sez. III penale, sent. n. 38034 depositata il 17 settembre 2013 – Pres. Teresi – Est. Orilia

A cura della Dott.ssa Annalisa Gasparre

Su questa Rivista on line si è già parlato di utilizzo di collari elettrici quali fonte di maltrattamento per gli animali (di recente, con nota del 29 aprile 2013, commento del decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, "*Il collare elettrico provoca lesioni ai cani. Il suo uso costituisce reato*"[1]).

La sentenza della Cassazione che si annota in questa sede, però, costituisce un passo avanti e un consolidamento – dato dal prestigio e dal vaglio supremo offerto dai giudici di legittimità – perché, pur nella sintesi della sentenza, affronta i nodi essenziali del dibattito che – almeno a partire dal 2007 – animano la questione della legittimità o meno di utilizzo dei dispositivi in questione, liberamente commercializzati.

Infatti nel 2007 la Cassazione penale[2] si era già espressa in ordine all'uso dei c.d. collari antiabbaio, dotati di dispositivi elettrici, affermando che – a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale (2005) che li vietava e delle vicende seguenti in ordine all'efficacia del predetto atto – l'uso dei collari elettrici rientrava nella fattispecie penale che punisce il maltrattamento di animali. Con tale *dictum* la Cassazione aveva ricollegato il reato al semplice uso del collare.

Non sono mancate pronunce di merito che hanno seguito il principio di diritto affermato, ma non sono mancati anche giudici che si sono discostati da tale principio, andando a ricercare un *quid pluris* che, nei casi concreti loro sottoposti, non intravedevano e, in particolare, riguardo alla prova dell'elemento psicologico. Sul punto occorre ricordare che, in tema di maltrattamento di animali, si possono rintracciare reati connotati da diversa natura e con diversi requisiti: la meno grave è la contravvenzione di cui all'art. 727 c.p. per cui è sufficiente che vi sia colpa – anche generica – mentre la più grave è la fattispecie delittuosa prevista dall'art. 544 *ter* c.p., per la configurabilità della quale è necessario il dolo (anche eventuale).

---

[1] La nota appare interessante – non solo per i richiami giurisprudenziali ma – soprattutto per la descrizione delle indagini e degli accertamenti di PG.
[2] Cass. pen., sez. III, sent. n. 15061 del 24 gennaio 2007 dep. 13 aprile 2007).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Fermo restando il (sacro) rigore con cui deve essere accertato il dolo, quando richiesto, è invece rispetto a ipotesi di contravvenzione che alcuni giudici di merito hanno titubato, nel giustificare l'utilizzo di collari elettrici, talvolta "contaminando" le fattispecie – evidentemente ancora "nebulosamente limitrofe" per l'interprete chiamato a giudicare – e richiedendo l'accertamento di una lesione per il reato di "detenzione incompatibile" (art. 727 c.p.) laddove è invece sufficiente una mera condotta, addirittura non dolosa, bensì almeno colposa, altre volte richiedendo che, per configurare il maltrattamento previsto dall'art. 544 *ter* c.p., vi fossero plurime condotte e quindi abitualità. Questa evidentemente è un'altra (lunga) storia.

Tornando al legame tra collare elettrico e "maltrattamento di animali" nella sua accezione più lata (ricomprendente la detenzione incompatibile di cui all'art. 727 c.p.), la Cassazione si è pronunciata in linea con il precedente arresto.

Una volta precisato ***il meccanismo di funzionamento dello strumento*** che "***si fonda sulla produzione di scosse o di altri impulsi elettrici*** *che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale* ***provocando reazioni varie***", aggiungeva che tale strumento di addestramento è "***basato esclusivamente sul dolore****, lieve e forte che sia e che incide sull'integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed* ***indurlo tramite stimoli dolorosi a comportamenti desiderati*** *produce* ***effetti collaterali*** *quali paura, ansia, depressione e anche aggressività*"[3]. Da tali premesse la Suprema Corte affermava che il collare elettrico è "***certamente incompatibile*** *con la natura del cane*".

Se era già assodato che l'uso improprio del collare elettrico – liberamente in commercio – costituiva reato (pur, come si è detto, con le ritrosie di alcuni interpreti), la pronuncia in esame fuga ogni dubbio e afferma chiaramente un importante principio di diritto, cioè quello per cui l'utilizzo del collare – dato il suo funzionamento – è ***certamente fonte di "maltrattamento" perché incompatibile con la natura dell'animale***, senza se e senza ma, senza richiedere pertanto una lesione, un accertamento sanitario, o l'abitualità della condotta. Grande rilievo viene dato alle ***sfumature del malessere animale*** che riguardano una ***sfera estranea alla corporalità***, e quindi invece quella dell'integrità psicofisica che può manifestarsi nei modi più vari, segnatamente comportamentali, ma anche quelli di condizionamento.

In definitiva ad essere "archiviata" per sempre era la tesi difensiva con la quale assumeva che per configurare il reato fosse richiesto un "abuso nell'utilizzo del collare", quando invece il collare costituirebbe strumento utile per l'umano che, utilizzandolo correttamente, godrebbe di un alleato "necessario" per l'addestramento dell'animale, provocando "solo una lieve molestia" non costituente reato perché non integrerebbe il concetto di "lesione".

[3] Così, riguardo ai potenziali effetti collaterali, anche Tribunale Bologna, sent. n. 2555/2007.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Dalla disputa in Cassazione usciva quindi vincente la tesi con la quale il GIP del Tribunale di Rovereto aveva condannato l'imputato per detenzione incompatibile.

Annalisa Gasparre

Pubblicato il 15 ottobre 2013

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 giugno - 17 settembre 2013, n. 38034
Presidente Teresi – Relatore Orilia

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza 24.5.2012 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovereto ha ritenuto T.I. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 727 comma 2 cp perché deteneva un cane in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze, utilizzando un collare elettrico al fine di reprimere comportamenti molesti. Il giudice di merito ha fondato il proprio convincimento sulla base della documentazione acquisita richiamando in particolare il contenuto della relazione eseguita dal veterinario che aveva visitato l'animale dopo il suo rinvenimento nonché un'ordinanza del Ministero della Salute. Ha rilevato altresì che non sussisteva alcuna ragione che imponesse l'uso di tale dispositivo, ritenuto uno strumento invasivo e doloroso nonché contrario alla natura del cane.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando:
2.1. violazione della legge penale, perché sussisterebbe il reato di cui all'art. 544 ter (e non la contravvenzione cointestata) ma solo in caso di abuso nell'utilizzo del collare, nel caso di specie non riscontrato. Contesta il richiamo all'ordinanza ministeriale e fornisce una interpretazione della pronuncia di questa Corte pure menzionata nella decisione impugnata.
2.2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta afflittività del collare elettrico rilevando che, se utilizzato correttamente, esso si rivela necessario per un utile addestramento dell'animale provocandogli solo una lieve molestia. Richiama una pronuncia di merito a lui favorevole e rileva l'assenza di sofferenza riscontrata nell'animale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato con riferimento ad entrambe le censure. Essendo stato denunziato anche il vizio motivazionale, va richiamato il principio secondo cui il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. cass. sez. terza 19.3.2009 n. 12110; cass. 6.6.06 n. 23528). Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l'illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (cass. Sez. 3, Sentenza n. 35397 del 20/06/2007 Ud. dep. 24/09/2007; Cassazione Sezioni Unite n. 24/1999, 24.11.1999, Spina, Rv. 214794). Ciò premesso, va osservato in diritto che l'attuale art. 727 cp prevede due ipotesi di contravvenzioni: l'abbandono di animali (che corrisponde al nuovo titoletto della norma) e la detenzione di essi "in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze". Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'uso del collare antiabbaio, a prescindere dalla specifica ordinanza ministeriale e dalla sua efficacia, rientra nella previsione del codice penale che vieta il maltrattamento degli animali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 15061 del 24/01/2007 Cc. dep. 13/04/2007 Rv. 236335 in motivazione). Con la predetta pronuncia resa in sede cautelare la Corte non era stata però investita direttamente della esatta qualificazione giuridica del fatto ritenendo che tale aspetto dovesse demandarsi al successivo giudizio di merito, come si evince chiaramente dalla motivazione e pertanto si rivela inesatta l'affermazione del ricorrente - basata evidentemente soltanto su una sommaria lettura della massima - secondo cui tale pronuncia si riferisse all'ipotesi dl cui all'art. 544 ter cp.Il principio di diritto era stato affermato in relazione al semplice "uso" del collare antiabbaio (come si evince sempre dalla lettura del provvedimento nel suo testo integrale). Il Collegio, dando sostanzialmente continuità al precedente orientamento, ritiene che il collare elettronico sia certamente incompatibile con la natura del cane: esso si fonda sulla produzione di scosse o altri impulsi elettrici che, tramite un comando a distanza, si trasmettono all'animale provocando reazioni varie. Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del cane poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività.

2. Venendo al caso di specie, il giudice di merito ha motivato il proprio giudizio di colpevolezza osservando che il cane dell'imputato al momento del rinvenimento mentre vagava incustodito sulla pubblica via, era provvisto di collare con dispositivo elettrico e che, come relazionato dal Veterinario dott. R., l'uso di tale collare produce effetti difficilmente valutabili sul comportamento dell'animale, talvolta reversibili, altre volte permanenti, ma comunque considerabili maltrattamento. Ha quindi richiamato il contenuto dell'ordinanza del Ministero della Salute che

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

proibiva l'uso di tali dispositivi spiegando che il successivo annullamento del provvedimento da parte del giudice amministrativo non riguardava le valutazioni di merito. Ha poi rilevato che nulla giustificava detta condotta illecita avendo il cane un'indole docile e remissiva. Trattasi, come si vede di accertamenti non solo aderenti al principio di diritto richiamato, ma anche esplicitati attraverso un percorso argomentativo privo di salti logici e pertanto non è consentito alcun sindacato di legittimità.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)